



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 11 luglio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il giorno 11 luglio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) Reclamo F.C. REDAS NAPOLI INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, avverso le sanzione della squalifica fino comma 1 C.G.S.. al 31.12.2005 ai calciatori Cantalupo Ciro, Chierago Rio e Scolavino Eduardo, dell'inibizione fino al 31.12.2005 al Sig. Selvaggi Roberto e dell'ammenda di € 200,00 ad essa reclamante (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 83 del 14.4.2005)
- 2) Reclamo A.S. GUARDIAGRELE RINVIATA** a nuovo ruolo su istanza di **CALCIO** parte. avverso le sanzione dell'inibizione fino al 23.3.2010 al dirigente Primavera Gedeone, della squalifica fino al 31.12.2005 al massaggiatore Campitelli Dino e della squalifica fino al 31.3.2006 all'allenatore Donatelli Giuseppe ((Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 167 del 22.4.2005)
- 3) Reclamo U.S. TORRE RESPINTO** avverso la sanzione dalla penalizzazione di n. 20 punti in classifica per la stagione sportiva 2004/2005 e l'ammenda di € 52,00, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005)

4) Reclamo A.S. PRO CALCETTO RESPINTO AVEZZANO

avverso la sanzione dell'inibizione di anni 1 inflitta al Presidente Sig. Cosimo Giovanni per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dalla sanzione dell'ammenda di € 550,00 inflitta alla stessa società per violazione dell'art 2 comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento dal Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 653 del 20.05.2005)

5) Reclamo MODICA CALCIO

avverso le sanzioni della squalifica per mesi 6 inflitta al calciatore Favata Stefano e dell'ammenda di € 1.200,00 alla società, per violazione rispettivamente, il calciatore dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 27 dello Statuto F.I.G.C., la società dell'art. 2 comma 4 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 187 del 27.05.2005)

PARZIALMENTE ACCOLTO,

riducendosi rispettivamente la squalifica già inflitta al calciatore Favata a mesi 3 e l'ammenda a € 800,00 alla società.

6) Reclamo A.S. ANDORA

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.2006 del calciatore De Lucis Alessandro (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Ligure – Com. Uff. n. 45 del 9.6.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..

7) Reclamo S.C. FOLGORE 2000

avverso la sanzione della squalifica del campo giuoco per 3 giornate effettive di gara e l'ammenda di € 3.000,00 alla reclamante (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 200 del 17.5.2005).

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..

